



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Alessandra Bruni	Presidente
Avv. Anna Maria Pitzolu	Componente
Avv. Giuseppe Vincenzo Marino	Componente Relatore

Sul reclamo proposto dal signor Francesco Marchegiani (Tessera FISE n. 001907/R) avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale nel procedimento n. 42/2019 R. G. Trib. Fed. (Proc. P.A. 32/19), pubblicata sul sito federale il 16 dicembre 2019, con cui veniva riconosciuta la responsabilità del deferito e la sanzione della radiazione ex art. 6, lett. g), del Regolamento di Giustizia FISE.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Tribunale Federale ritiene provata (tra l'altro anche da un messaggio whatsapp indirizzato dal Reclamante alla madre della sig.ra *omissis* il 12.12.2016) l'esistenza tra il Reclamante e la minore sig.ra *omissis* di una relazione di natura sentimentale e sessuale.

Valutata l'età della ragazza, il Tribunale di primo grado reputa che il Reclamante ha violato l'obbligo "*di gestire in maniera matura la situazione, anche in considerazione della posizione sovraordinata rispetto all'allieva nella quale si trovava (di Istruttore), che gli avrebbe imposto di non indulgere in quel rapporto.*

L'aver instaurato e proseguito nel tempo una relazione con un'allieva minorenni, approfittando dei poteri insiti nel ruolo di Istruttore e violando i doveri derivanti, a tacer d'altro, dall'affidamento che i genitori e la Federazione fanno nella figura del Maestro, è indiscutibilmente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità a cui tutti i tesserati devono attenersi; nonché gravemente lesivo dell'immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possono legittimamente riporre negli Istruttori Federali (a mente del "Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale", la "FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare: (...) un alto livello di professionalità, etica e moralità")."

Il Tribunale Federale rigetta, inoltre, la richiesta del Reclamante di applicazione della circostanza attenuante ex art. 9, lett. e), R. G., giustificata dal consenso della sig.ra *omissis* alla relazione. Per l'Organo di prime cure, infatti, "*il consenso della minore incontra il limite della incapacità, per la stessa, di fornirlo con la richiesta maturità, per di più al proprio Istruttore. In nessun caso comunque*



la circostanza, anche ammessa, potrebbe costituire attenuante, atteso che la lesione del bene tutelato involge anche il rapporto di fiducia con la Federazione, che l'Istruttore, nelle sue funzioni, rappresenta.”

La sentenza viene reclamata dal sig. Marchegiani che nel merito lamenta una errata valutazione del Tribunale sull'attendibilità della sig.ra *omissis* evidenziando le contraddizioni in cui sarebbe incorso nel rendere le due deposizioni innanzi all'autorità giudiziaria.

Rileva inoltre che *“nessun approccio fisico è provato (quantomeno prima del compimento dei sedici anni, e tale evenienza è fondamentale...)”*

In subordine, contesta l'omessa concessione dell'attenuante ex art. 9 del Regolamento di Giustizia visto che non c'è abuso di potere inerenti la qualifica di istruttore, per assenza di danno in capo alla sig.ra *omissis*.

In virtù di ciò rassegnava le seguenti conclusioni:

In via principale *“Accertare e dichiarare la non colpevolezza del tesserato...”*

In subordine *“Valutare la sospensione del presente giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il processo penale pendente a carico del Marchegiani, stante la assenza di pericolo della reiterazione del fatto da parte dell'incolpato, ed al pacifico utilizzo degli atti penali nel presente procedimento.”*

Il Presidente della Corte d'Appello Federale, ex art. 56, c. 4, R.G, fissava per la trattazione del gravame l'udienza del 29 gennaio 2020.

Si costituiva ritualmente la Procura Federale che chiedeva il rigetto del reclamo contestando le eccezioni avversarie e confermando la fondatezza del giudicato di prime cure.

All'udienza del 29 gennaio 2020, le parti concludevano come da verbale.

La Corte si ritirava in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Reclamo è infondato.

Preliminarmente deve essere trattata la richiesta di sospensione del presente giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il processo penale pendente a carico del Reclamante.

L'art. 57, comma 5, lett. a), R.G. - secondo cui *“... l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto”* – stabilisce il principio secondo



cui, in virtù della diversa natura della responsabilità disciplinare da quella penale, l'esito di un giudizio penale non assume necessariamente portata vincolante in sede disciplinare.

Ciò perché l'Organo di giustizia sportiva deve procedere ad autonoma rivalutazione dei fatti accertati in sede penale (vincolanti solo nella loro storicità), per stabilire se detti fatti assumano valenza disciplinare alla stregua dei parametri, oggettivi e soggettivi, fissati dalle norme di settore.

Tale disposizione sembrerebbe in contrasto con il dettato dello stesso articolo nella parte in cui prevede la sospensione del corso dei termini per la pronuncia della decisione sportiva, *“se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna”*.

Su tale contraddizione è intervenuta una decisione chiarificatrice del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo la quale *“l'apparente contrasto fra siffatte disposizioni, pur chiaramente rilevabile, non deve tuttavia essere esasperato. In quest'ottica, la norma va – ad avviso del Collegio – intesa nel senso di sancire un effetto sospensivo sul procedimento disciplinare, e sui relativi termini, solo nel caso in cui l'incolpato sia stato arrestato o fermato o si trovi in stato di custodia cautelare”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Consultiva, n. 1/2016).

La ratio che tale norma persegue è tutelare il diritto di difesa dell'incolpato che non può partecipare al procedimento disciplinare perché sottoposto a misura limitativa della libertà personale. Diritto che, ovviamente, non è compromesso dal mero esercizio dell'azione penale. In tal senso il massimo Organo di giustizia sportiva specifica che *“A ritenere diversamente, a ritenere – vale a dire – che la norma determini una sospensione del procedimento disciplinare già a partire dal semplice “esercizio dell'azione penale” e sino all'esito del giudicato, si finirebbe non solo con il contraddire la riconosciuta autonomia dell'azione disciplinare da quella penale, ma anche con il diminuire l'efficacia dell'azione disciplinare”* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ibidem).

In virtù di ciò, la richiesta del Deferito di sospensione dell'odierno procedimento in attesa della definizione del procedimento penale non è accoglibile.

Nel merito, il Tribunale Federale correttamente inquadra i fatti contestati delimitando l'ambito di valutazione. Rilevanti ai fini del giudizio sono i rapporti intercorsi tra il Reclamante e la minore, indipendentemente se quest'ultima fosse o meno infra sedicenne.



La prova della relazione illecita si ricava dai messaggi confessori del Reclamante in cui ammetteva di essersi innamorato della sig.ra *omissis*.

Anche le prime dichiarazioni di quest'ultima, rilasciate in sede di incidente probatorio il 15 marzo 2017, seppur influenzate dalle indicazioni del Reclamante (che verranno approfondite nel prosieguo) evidenziano l'esistenza di una relazione con quest'ultimo.

Il rapporto sentimentale viene confermato nelle più precise dichiarazioni del 13 luglio 2017, sempre in sede di incidente probatorio, dove la minore spiega il flirt amoroso avuto con il proprio istruttore con maggiore dovizia e credibilità e, soprattutto, senza influenze "esterne".

L'esistenza della relazione tra i due è provata, inoltre, dall'escussione della minore *omissis*, compagna di scuola della sig.ra *omissis*, la quale, in sostanza, dichiarava di aver fatto da tramite fra il Reclamante e la sig.ra *omissis* e che il giorno prima dell'incidente probatorio del mese di marzo 2017 il Reclamante le consegnava un biglietto in cui invitava la sig.ra *omissis* a non riferire dei rapporti sessuali intercorsi tra gli stessi prima che lei avesse compiuto il sedicesimo anno di età.

La stessa testimone riferisce, inoltre, che la sig.ra *omissis* le confermava di aver seguito le istruzioni del Reclamante riportate sul biglietto ed evidenziava che la sig.ra *omissis* le aveva confidato che in qualche occasione aveva avuto rapporti sessuali con il Reclamante.

Il quadro probatorio sopra delineato non viene scalfito dalla prova contraria del Reclamante.

Più precisamente le dichiarazioni di sig.ri Ulissi, Van Den Elsen, Alfonsetti, Galicchio, Bonelli e Vitali sono del tutto ininfluenti ai fini dell'accertamento dell'illecito per come sopra delineato.

Parimenti irrilevante è la veridicità o meno della circostanza se la sig.ra *omissis* avesse pernottato con il Reclamante presso la struttura del sig. Rosati.

Gli elementi acquisiti consentono di ritenere fondati gli addebiti, soprattutto in considerazione dello standard probatorio richiesto nel procedimento sportivo, rispondente al principio del "più probabile che non", rispetto a quello adottato nel procedimento penale, secondo il costante orientamento del Collegio di Garanzia delle Sport del CONI.

E' indiscusso che i comportamenti del Reclamante sono in contrasto con i principi di correttezza, lealtà e probità a cui tutti i tesserati, non solo gli istruttori, devono attenersi.

Si concorda, infatti, nel giudizio espresso dal Tribunale Federale il quale asserisce che la condotta del Reclamante sia gravemente lesiva dell'immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possano legittimamente riporre negli Istruttori Federali,



in violazione del “*Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale*”, che testualmente prevede che la “*FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare: (...) un alto livello di professionalità, etica e moralità*”. Inoltre, lo stesso Codice Etico impone all’istruttore di “*assicurare il benessere e la tutela dei tesserati ... evitando situazioni di imbarazzo con i propri allievi...anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi. Non coinvolgere i propri allievi in giochi...provocanti da un punto di vista fisico o sessuale.*”, norme che integrano i precetti di cui all’art. 1, c. 1, R.G. in combinato disposto con l’art. 10, c. 1 e 2 dello Statuto Federale e degli art. 1, c. 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Ricorrente contesta l’omessa concessione dell’attenuante ex art. 9 del Regolamento di Giustizia visto che non ci sarebbe stato abuso di potere inerente la qualifica di istruttore, per assenza di danno in capo alla sig.ra *omissis*, e chiede che il sig. Marchegiani possa continuare l’attività agonistica.

Tale richiesta non può essere accolta.

Le motivazioni espresse dall’Organo di prime cure appaiono prive di vizi logico-giuridici e pienamente condivisibili, poiché la minore non aveva la capacità e la maturità per valutare il comportamento del Reclamante e il conseguente danno subito.

Inoltre, la lesione del bene tutelato involge anche il rapporto di fiducia con la Federazione, che l’Istruttore, nelle sue funzioni, rappresenta.

Conseguentemente, si concorda con il Tribunale Federale, secondo il quale “*in considerazione della straordinaria gravità dell’illecito commesso, anche rispetto alle sue ricadute sulle persone coinvolte, sul contesto socio-familiare, nonché in termini di reputazione e credibilità per le Istituzioni Federali coinvolte, che lo stesso si risolve in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell’ordinamento sportivo, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi irrimediabilmente violati dal comportamento del Deferito, tanto più che lo stesso riveste nell’ambito della Federazione la carica di Istruttore Federale, con tutte le evidenti conseguenze in termini di fiducia che ne derivano.*”

Rilevante appare altresì, ai fini della determinazione della sanzione, la sentenza penale, seppur non definitiva, che stabilisce per il Reclamante l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o



private frequentate prevalentemente da minori; pena accessoria che il Giudice penale è tenuto ad irrogare obbligatoriamente nelle ipotesi previste dall'art. 609 nonies c.p..

In virtù di ciò, il principio dosimetrico della pena richiamato dal Ricorrente nel corso dell'udienza tramite il precedente giurisprudenziale di questa Corte (procedimento n. 25 del 2019 R.G. T. F.) nel caso de quo incontra il limite espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport, riunito a Sezioni Unite, nella decisione n. 44 dell'anno 2017, prot. N. 495/2017, depositata il 13 giugno 2017, in virtù del quale, nella determinazione della pena si deve tenere in debito conto la circostanza che nel giudizio penale l'appellato sia stato condannato, oltre che alla pena detentiva, anche alla pena accessoria dell'interdizione perpetua ex art.609 nonies c.p..

Tale dato non può non essere valutato da questo Collegio, il quale si è espresso all'esito dell'affermazione di tale principio in fattispecie analoga (CAF R.G. TF 27/15), precisando che l'applicazione di una misura alternativa o della diversa sanzione di sospensione della qualifica di istruttore sarebbe incompatibile con l'interdizione perpetua disposta in sede penale, in quanto essa *“non si limita ai soli incarichi di insegnamento, ma riguarda, altresì, ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate da minori; espressione nella quale non possono non rientrare i circoli sportivi”*.

Conseguentemente, la sanzione della radiazione deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo proposto dal signor Francesco Marchegiani (Tessera FISE n. 001907/R) avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale nel procedimento n. 42/2019 R. G. Trib. Fed. (Proc. P.A. 32/19), pubblicata sul sito federale il 16 dicembre 2019, con cui veniva riconosciuta la responsabilità del deferito e la sanzione della radiazione ex art. 6, lett. g), del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con oscuramento dei nomi delle persone coinvolte diverse dal Deferito, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 29 gennaio 2020.



LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Avv. Alessandra Bruni

Presidente

f.to Avv. Anna Maria Pitzolu

Componente

f.to Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente Relatore